



	<p>Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro</p>	IN COLLABORAZIONE CON	

## ***SEMINARIO***

# ***“IL MEDICO COMPETENTE NEL D. LGS. 81/08: CRITICITÀ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO”***

*Aggiornamento valido per Medici Competenti, 10 Crediti ECM (accreditato per Medico  
chirurgo, specialità Medicina del Lavoro, 100 posti)*

Mogoro (OR), 06 Giugno 2014

09.00-13.30; 15.00-18.30



Associazione di Imprese per  
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

# Malattie professionali e ruolo del Medico Competente

Graziano Frigeri

*Medico Competente, Presidente Assoprev*



# Il Sistema Assicurativo

- L'INAIL è l'ente assicuratore di diritto pubblico competente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- La principale norma di riferimento in quest'ambito è stata per molto tempo il Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (DPR 1124/65).



# Il Sistema Assicurativo

- Per oltre due decenni abbiamo avuto il cosiddetto **sistema a lista chiusa** basato su percentuali tassative indicate da specifiche tabelle.
- Con pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 184/86, n. 179/1988 e n. 206/1988) e con il D.Lgs. 38/2000 è stato introdotto l'attuale sistema che riconosce nelle lavorazioni soggette ad assicurazione
  - le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, cosiddette malattie professionali “tabellate”
  - Le malattie non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionale “non tabellate”).



# Il Sistema Assicurativo

- L'INAIL tutela il lavoratore rispetto al danno psico-fisico (**danno biologico**) e le sue conseguenze economiche (**danno patrimoniale**) che derivano da infortuni e malattie professionali.
- Il **sistema assicurativo** ha carattere **obbligatorio** e le prestazioni erogate, di natura economica o sanitaria, sono **automatiche** in quanto connesse alla costituzione, anche di fatto, del rapporto di lavoro.
- Il sistema assicurativo ***copre anche gli eventi fortuiti e legati a colpa del lavoratore.***



# Il Sistema Assicurativo

- A fronte del pagamento dei premi assicurativi il Datore di Lavoro è esonerato dalla **responsabilità civile** connessa agli eventi lesivi subiti dai lavoratori, **a condizione che non siano stati commessi reati in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro.**
- Eventuali accertate violazioni delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che abbiano determinato, o concorso a determinare, o anche solo a non impedire l'infortunio o la malattia professionale, possono comportare **azioni di rivalsa** da parte dell'istituto assicuratore.



# Il Sistema Assicurativo

- Sono assicurati " *...tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.*(art. 2 TU)
- Elementi costitutivi dell'infortunio sono:
  - *l'involontarietà*
  - *la causa violenta*
  - *l'occasione di lavoro*
  - *il danno*



# Il Sistema Assicurativo

- La **causa violenta** rappresenta il fattore che distingue gli infortuni sul lavoro dalle malattie professionali.
- Negli infortuni sul lavoro la causa violenta consiste in **un'azione rapida, comunque concentrata** nel tempo di **un turno lavorativo (di norma di 8 ore)**;
- *Nella **malattia professionale** la causa agisce in maniera **lenta e prolungata nel tempo**;*





# Il Sistema Assicurativo

- L'infortunio non può tuttavia definito solo sulla base della causa lesiva:
- Ad esempio, l'esposizione ad una sostanza chimica presente nell'ambiente lavorativo può determinare, a seconda delle modalità di azione:
  - una *"intossicazione acuta"* (infortunio sul lavoro)
  - una *"intossicazione cronica"* (malattia professionale).



# Il Sistema Assicurativo

- L'infortunio lavorativo può determinare un danno, di diversa natura ed entità, che può esitare:
  - nell'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
  - nell'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni (limite di tempo minimo necessario perché scatti l'indennizzabilità INAIL).



# Il Sistema Assicurativo

- **L'inabilità permanente** è la condizione dell'individuo che ha subito una menomazione che determina la perdita
  - **totale** (inabilità permanente assoluta)
  - o la **diminuzione** (inabilità permanente parziale)
- della "**attitudine al lavoro**"
- Per gli eventi infortunistici accaduti **dopo il 25/07/2000** (data di entrata in vigore del decreto ministeriale che ha emanato la nuova tabella) vale il sistema di valutazione del **danno biologico** previsto dal D.Lgs. 38/2000.



# IL Sistema Assicurativo

- Sono considerate **malattie professionali** **quelle** connesse causalmente e direttamente all'esposizione lavorativa a fattori di rischio che, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo, possono determinare effetti cronici che si manifestano come alterazioni psico-fisiche di tipo transitorio o permanente.



# IL Sistema Assicurativo

- L'alterazione psico-fisica, derivante da una malattia professionale, può
  - Regredire, ovvero...
  - stabilizzarsi ed assumere un significato di danno biologico suscettibile di indennizzo INAIL, per le denunce successive al 25/7/2000, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 38/2000:
    - con “una tantum” se supera il 6%;
    - con rendita se supera il grado del 15 %.
  - *Per le malattie professionali denunciate prima restano valide le norme del DPR 1124/65: indennizzabilità soltanto per riduzioni dell'attitudine al lavoro uguali o superiori all 11 %.*



# Il Sistema Assicurativo “a lista chiusa”

- Il precedente sistema della "lista chiusa" riconosceva come malattie professionali
  - quelle espressamente indicate in **tabella**
  - contratte nell'esercizio ed a causa delle **lavorazioni tabellate** devono
  - verificarsi entro il **periodo di tempo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dalla lavorazione.**



# Il Sistema Assicurativo “a lista chiusa”

- Vantaggi:
  - esonera dall'onere della prova il lavoratore in quanto vige il principio della presunzione legale dell'origine professionale
- Svantaggi:
  - non consente scostamenti interpretativi: non riconosce malattie che possono avere un'origine lavorativa, ma non sono incluse nell'elenco.



# Il Sistema Assicurativo “misto”

- Introdotto con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/12/1988;
- La tutela assicurativa è stata esteso
  - *alle malattie professionali non tabellate*
  - *a quelle tabellate contratte in lavorazioni non tabellate*
- Purché il lavoratore dimostri (“*onere della prova*”) il nesso di causalità tra l'attività lavorativa prestata e la malattia





# Il Sistema Assicurativo “misto”

- Con il D.Lgs. 38/2000 viene istituito un sistema di monitoraggio delle malattie da lavoro, ovvero ad esso correlate, che porterà successivamente:
  - all'integrazione della lista (“nuove tabelle”)
  - all'introduzione di una lista di probabili e possibili malattie professionali.



# Nuove Tabelle ed Elenco Malattie Professionali

- Nuove tabelle: introdotte con **D.M. 9 aprile 2008**;
  - Prevista la revisione periodica, con cadenza annuale
- Nuovo elenco (**D.M. 11 dicembre 2009**) delle malattie professionali per le quali, in base all'art. 139 del Testo Unico, il Medico ha l'obbligo di denuncia.
  - Il nuovo elenco tiene conto delle conoscenze scientifiche e dell'evoluzione del sistema produttivo nel determinismo dell'insorgenza di sicure o possibili malattie di origine professionale



# Denuncia di MP

- **L'obbligo è stabilito dall'art. 139 del Testo Unico” ...*per ogni medico, che ne riconosca la esistenza...*”**
  - I contravventori ... sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 258 a 1549 Euro.
  - Se la contravvenzione è stata commessa dal Medico Competente pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda 516 a 2582 Euro.
- La denuncia va trasmessa alla ASL e all'INAIL competenti per il luogo dove si trova ubicata l'azienda.
- Per la copia da inviare all'INAIL può essere utilizzato il modello INAIL per il certificato.



# Certificato di MP

- E' previsto dall'articolo 53 del DPR 1124/65.
- E' **rilasciato all'interessato** che deve trasmetterlo entro 15 giorni al datore di lavoro, che a sua volta lo allega alla denuncia che deve inoltrare all'INAIL entro 5 giorni.
- L'INAIL fornisce un modello di certificato per le malattie professionali, riportato più oltre e scaricabile anche dal sito all'indirizzo web:
  - [http://www.inail.it/internet\\_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm\\_087308.pdf](http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_087308.pdf)



# Referto

- Obbligo stabilito dall'articolo 365 del Codice Penale nei casi di reati perseguibili d'ufficio:
  - Morte
  - Lesione grave
    - incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo
  - Lesione gravissima
    - una malattia certamente o probabilmente insanabile
    - la perdita di un senso
    - la perdita della capacità di procreare
    - la grave e permanente difficoltà della favella
- L'invio del certificato di malattia professionale all'ASL competente per territorio assolve anche all'obbligo di referto.



# Ruolo del Medico Competente

- Il ruolo primario del Medico Competente è quello di **prevenire** il manifestarsi di una malattia professionale, attraverso:
  - La collaborazione alla valutazione dei rischi
  - La collaborazione alla attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  - La collaborazione alle attività di formazione e informazione dei lavoratori
  - La collaborazione alla attuazione dei programmi volontari di promozione della salute
  - La sorveglianza sanitaria



# Ruolo del Medico Competente

- **Sorveglianza Sanitaria:**
  - Stabilire **appropriati protocolli sanitari**,
    - coerenti con la valutazione dei rischi
    - tenendo conto degli “**indirizzi scientifici più avanzati**”
  - Stabilire **periodicità appropriate**
    - Per il gruppo, in funzione dei rischi specifici
    - Per i singoli, in funzione delle condizioni di salute
  - **Visitare regolarmente** i luoghi di lavoro
  - **Partecipare** alla programmazione del controllo della esposizione ed esigerne tempestivamente i risultati
  - Espletare un **ruolo attivo e proattivo** durante la riunione periodica



# Ruolo del Medico Competente

- Al sospetto di malattia professionale:
  - Effettuare i necessari riscontri clinici e strumentali
- In caso di sospetto avvalorato o plausibile:
  - Informare il lavoratore della situazione, e del proprio diritto all'indennizzo in caso di riconoscimento
  - Rilasciare al lavoratore il certificato di MP, informandolo della necessità di consegnarlo al datore di lavoro entro 5 giorni ai fini dell'inoltro all'INAIL e della istanza di riconoscimento
  - Inviare all'INAIL il certificato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di denuncia
  - Inviare all'ASL il certificato ai fini del referto, se ne ricorrono i presupposti.





# Ruolo del Medico Competente

- In caso di richiesta da parte del lavoratore di certificazione di MP
  - Effettuare una “visita a richiesta” se appare plausibile una correlazione tra la richiesta e i rischi professionali
    - (art. 41 comma 1b, ovvero comma 2c)
- In caso di sospetto avvalorato o plausibile:
  - Rilasciare al lavoratore il certificato di MP, informandolo della necessità di consegnarlo al datore di lavoro entro 5 giorni ai fini dell’inoltro all’INAIL e della istanza di riconoscimento
  - Inviare all’INAIL il certificato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di denuncia
  - Inviare all’ASL il certificato ai fini del referto, se ne ricorrono i presupposti.



# Ruolo del Medico Competente

- In caso di certificato redatto da altro medico
  - Disporre una visita medica straordinaria al lavoratore
    - (art. 25 comma 1 lett. b, art. 20 comma 2 lett. i)
  - Rivalutare ed eventualmente aggiornare i dati disponibili
    - Approfondimento anamnestico, esami clinici e strumentali, informazioni provenienti dall'azienda, valutazione dei rischi, dati di letteratura ecc.
  - In caso di effettivo riscontro di sospetto di MP
    - Procedere come nel caso di richiesta del lavoratore
  - In caso di mancato riscontro:
    - Comunicare al lavoratore, ed annotare in cartella, il proprio parere in ordine alla mancata sussistenza della patologia o del nesso di causalità tra patologia e rischi lavorativi



# Ruolo del Medico Competente

- In caso di ricezione di certificato di MP, l'INAIL normalmente:
  - Richiede copia della cartella sanitaria del lavoratore interessato
  - Richiede copia della valutazione dei rischi attinente la patologia segnalata (es: movimenti ripetitivi, movimentazione dei carichi, rischio chimico ecc.)
  - E' importante che dalla documentazione fornita emerga chiaramente che:
    - Il MC ha effettivamente partecipato alla VDR
    - Il MC ha correttamente impostato e condotto la sorveglianza sanitaria del lavoratore, se obbligatoria



# Ruolo del Medico Competente

- In caso di mancato riconoscimento di MP professionale da parte dell'INAIL
  - Manifestare **al lavoratore** la propria disponibilità alla assistenza per eventuale ricorso
  - Contattare l'INAIL per assicurarsi che vengano presi in considerazione gli effettivi fattori di rischio presenti e correttamente valutati in rapporto alla mansione ed alle operazioni svolte
    - rapporto tra movimentazione delle persone e indice MAPO,
    - rapporto tra indice OCRA e movimenti ripetitivi ad alta componente posturale e bassa frequenza
    - patologie da MR diverse dal Tunnel Carpale
  - Non “lasciar perdere”



# Ruolo del Medico Competente

- In caso di riconoscimento di MP denunciata da altri medici (e non condivisa)
  - Manifestare **all'Azienda** la propria disponibilità alla assistenza per il ricorso
  - Contattare l'INAIL per assicurarsi che siano stati presi in considerazione gli effettivi fattori di rischio presenti e correttamente valutati in rapporto alla mansione ed alle operazioni svolte
  - Spiegare al RLS (ed al lavoratore interessato) le ragioni professionali e deontologiche del proprio agire



# Ruolo del Medico Competente

- Se il Medico Competente vuole assumere realmente il ruolo di **Consulente Globale** e farselo riconoscere deve:
  - Entrare **puntigliosamente** nel merito di tutte le problematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori
  - Non assumere atteggiamenti “compiacenti” ne’ verso l’Azienda ne’ verso i lavoratori
  - Non accettare passivamente, ove non condivise, posizioni o decisioni assunte da altri (inclusi INAIL e OdV ove non costituiscano chiaro obbligo legislativo)
  - **Agire con indipendenza** di giudizio e professionale, come sancito dal Codice ICOH



Associazione di Imprese per  
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

**Grazie per l'attenzione**

*Graziano Frigeri*

*Presidente **assoprev***